



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 80 Registro del 15/03/2024 **Registro Generale N° 201 del 15/03/2024**

Oggetto : Ricorso al Consiglio di Stato in S.G. di Roma contro il Comune di Arnesano per la riforma della sentenza n. 1212 del 31.10.2023. Conferimento incarico legale per la difesa degli interessi del Comune di Arnesano. CIG: B0D7F4E9FE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso che:

- in data 28.04.2022 la Società SITower, S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 – Lotto 1D/5 – P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Giovanni AMENDOLA residente in Bari al Viale dei Sarti n° 05, presentava allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di questo Comune, Pratica SUAP n. 07825270726, per la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e micro-impianti wifi”, da installare su una porzione di lotto di terreno di proprietà privata, individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.lla 470, parallelo ad una traversa della S.P. 7 Lecce - Arnesano;
- a corredo dell'istanza al S.U.A.P. n. 07825270726 la SITower presentava anche apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., a firma del Tecnico Progettista Ing. ALTOMARE Cosimo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n° 4996, con studio professionale in Bari al Viale dei Sarti n° 05, per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- nello specifico la S.C.I.A. prevede l'esecuzione delle seguenti opere edilizie:
- installazione di un palo metallico poligonale prefabbricato ancorato su plinto di fondazione, all'interno di un'area recintata di dimensioni di mt. 8,00 x 7,00, con rete plastificata H = mt.2,00 fissata su un cordolo in c.a.
- il palo di altezza di 36,00 mt. con in sommità un ballatoio ed un pennone di altezza 6,00 mt., sui quali saranno posizionati i sistemi radianti.
- apparati e quadri elettrici, saranno poggiati su putrelle in acciaio fissate su un basamento in cls. Saranno installati rastrelliere portacavi e pozzetti di ispezione.
- con nota prot. 8080 del 26.08.2022 il Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio Arch. Emanuela MARULLI comunicava alla SITower la sussistenza dei motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura, dichiarando di conseguenza la SCIA presentata inefficace e non costituente titolo edilizio abilitante l'esecuzione delle opere;
- in data 28.10.2022 perveniva al protocollo Generale di questo Comune n. 10218 ricorso al T.A.R. Puglia – Lecce contro il Comune di Arnesano, promosso dalla Società SITower S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele BIA e Francesco Maria FUCCI, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della nota prot. 8080 del 26.08.2022 a firma del Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio di questo Comune, nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza n. 07825270726 presentata al S.U.A.P. di questo Comune in data 28.04.2022 e sulla S.C.I.A. trasmessa a corredo della stessa;

Visti i seguenti provvedimenti:

- di Giunta Comunale n. 162 del 10/11/2022, con cui si è stabilito di:
 1. *Di resistere in giudizio al ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 – Lotto 1D/5 – P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Giovanni AMENDOLA, residente in Bari al Viale dei Sarti n° 05, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della nota prot. 8080 del 26.08.2022 a firma del Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio di questo Comune, nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza n. 07825270726 presentata al S.U.A.P. di questo Comune in data 28.04.2022 e sulla S.C.I.A. trasmessa a corredo della stessa;*
 2. *Di conferire incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito della controversia de quo, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;*
 3. *Di dare atto che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, al quale a tal fine viene assegnata la somma presuntiva di €. 3.500,00 comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente;*
- Dirigenziale n. 722 R.G. del 16/11/2022, con cui si è stabilito:
 - I.DI AFFIDARE all'Avv. Francesco ROMANO, con studio legale in Lecce Via Templari n.10, posta.fromano@gmail.com, studioglealefrancescog.romano@legalmail.it, l'incarico come legale difensore dell'Ente per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito dei ricorsi de quo, di idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
 - II.DI PRENDERE ATTO che del ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 – Lotto 1D/5 – P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Giovanni AMENDOLA, residente in Bari al Viale dei Sarti n° 05, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della nota prot. 8080 del 26.08.2022 a firma del Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio di questo Comune, nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza n. 07825270726 presentata al S.U.A.P. di questo Comune in data 28.04.2022 e sulla S.C.I.A. trasmessa a corredo della stessa;
 - III.DI IMPEGNARE la somma di € 3.500,00, comprensiva di Iva e Cap. e di eventuali ulteriori spese rinvenienti dal giudizio in oggetto, da imputare sul Capitolo 60 "Prestazioni di servizi per la segreteria" del Bilancio Comunale 2022;

IV. DI DARE, ALTRESÌ, atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. L.vo n. 165/2001, né situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;

V. DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

VI. DI DARE ATTO che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z1B389EB97;

VII. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VIII. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di propria competenza.

- di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2023 con la quale si è stabilito di:
 - ✓ DI RESISTERE in giudizio al ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 – Lotto 1D/5 – P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t., Sig. Giovanni Amendola, per la riforma e/o l'annullamento dell'ordinanza n. 564 del 23.11.2022 resa dal TAR per la Puglia, Sede di Lecce, di rigetto della domanda cautelare presentata dalla Sitower contestualmente al ricorso n. 1197/2022 proposto per l'annullamento della nota del Comune di Arnesano prot. n. 8080 del 26.8.2022 ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e micro-impianti wifi" (ex art. 87 – ora 44 - D.Lgs. n. 259/2003), su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.IIIa 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi";
 - ✓ DI CONFERIRE incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito della controversia de quo, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
 - ✓ DI DARE ATTO che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, al quale a tal fine viene assegnata la somma presuntiva di €. 4.000,00 comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario corrente.
- Dirigenziale n. 101 del 08/02/2023, con cui si è stabilito di:
 - ✓ DI AFFIDARE all'Avv. Francesco Vetrò, con studio in Roma alla Via Bellotti Bon 10, VTR FNC 68E27 F537X, pec: francesco.vetro@pec.it,, l'incarico come legale difensore dell'Ente per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito dei ricorsi de quo, di idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
 - ✓ DI PRENDERE ATTO del ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 – Lotto 1D/5 – P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t., Sig. Giovanni Amendola, per la riforma e/o l'annullamento dell'ordinanza n. 564 del 23.11.2022 resa dal TAR per la Puglia, Sede di Lecce, di rigetto della domanda cautelare presentata dalla Sitower contestualmente al ricorso n. 1197/2022 proposto per l'annullamento della nota del Comune di Arnesano prot. n. 8080 del 26.8.2022 ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e micro-impianti wifi" (ex art. 87 – ora 44 - D.Lgs. n. 259/2003), su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.IIIa 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi";
 - ✓ DI IMPEGNARE la somma di € 4.000,00, comprensiva di Iva e Cap. e di eventuali ulteriori spese rinvenienti dal giudizio in oggetto, da imputare sul Capitolo 60 "Prestazioni di servizi per la segreteria" del redigendo Bilancio Comunale 2023;
 - ✓ DI DARE, ALTRESÌ, atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. L.vo n. 165/2001, né situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;
 - ✓ DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;
 - ✓ DI DARE ATTO che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z7939DF830;
 - ✓ DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - ✓ TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di propria competenza.

...OMISSIS...

Vista:

- la nota prot. n. 11224 del 24/11/2022 con la quale l'Avv. Francesco Romano ha trasmesso l'ordinanza cautelare del 23 novembre 2022, n. 564 con cui il Tar Lecce, in pieno accoglimento delle nostre tesi difensive, ha respinto la domanda cautelare ex adverso proposta;
- la nota di prot. n. 2457 del 02/03/2023 trasmessa dall'Avv. Francesco Vetrò, con la quale ha trasmesso copia dell'Ordinanza n. 644/2023 e preavviso di parcella a saldo, come da Determina di conferimento dell'incarico n. 101 dell'08.02.2023;

- la Sentenza n. 1212 del 31.10.2023 del Ricorso n. 1197/2022 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha definitivamente respinto il ricorso;

Considerato, altresì, che la Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 – Lotto 1D/5 – P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., Sig. Giovanni Amendola, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in S.G. di Roma contro il Comune di Arnesano per la riforma e/o l'annullamento previa sospensione dell'esecutività e concessione di opportune misure cautelari della sentenza n.1212 del 31.10.2023, non notificata, resa dal TAR per la Puglia, Sede di Lecce, di rigetto del ricorso n. 1197/2022 proposto per l'annullamento della nota del Comune di Arnesano prot. n. 8080 del 26.8.2022 ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e microimpianti wifi" (ex art. 87- Ora 44 - D.Lgs. n. 259/2003), su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.Illa 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi" e per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza e sulla SCIA presentate dalla Sitower in data 28.4.2022;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14/03/2024, con la quale si è stabilito:

- *DI RESISTERE in giudizio al ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 – Lotto 1D/5 – P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t., Sig. Giovanni Amendola, per la riforma e/o l'annullamento previa sospensione dell'esecutività e concessione di opportune misure cautelari della sentenza n.1212 del 31.10.2023, non notificata, resa dal TAR per la Puglia, Sede di Lecce, di rigetto del ricorso n. 1197/2022 proposto per l'annullamento della nota del Comune di Arnesano prot. n. 8080 del 26.8.2022 ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e microimpianti wifi" (ex art. 87- Ora 44 - D.Lgs. n. 259/2003), su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.Illa 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi" e per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza e sulla SCIA presentate dalla Sitower in data 28.4.2022;*
- *DI CONFERIRE incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito della controversia de quo, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;*
- *DI DARE ATTO che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, al quale a tal fine viene assegnata la somma presuntiva di €. 4.000,00 comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario corrente.*

Ciò premesso;

Ritenuto necessario dover resistere in giudizio, previo conferimento di incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune nell'ambito della controversia in parola, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;

Stante l'urgenza a provvedere è stato contattato per le vie brevi, l'Avv. Francesco Vetrò, con studio in Roma alla Via Bellotti Bon 10, VTR FNC 68E27 F537X, pec: francesco.vetro@pec.it, il quale si è reso disponibile ad assumere l'incarico legale *de quo* per un importo pari ad € 4.000,00, comprensivo di Iva e Cap. e di eventuali ulteriori spese rinvenienti dal giudizio in oggetto;

Esaminato il DURC relativo alla ditta e riscontratane la regolarità:

- Numero Protocollo INPS_40102142
- Data richiesta 11/03/2024
- Scadenza validità 09/07/2024
- Denominazione/ragione sociale FRANCESCO VETRO'
- Codice fiscale VTRFNC68E27F537X
- Sede legale VIA CELLINI BENVENUTO 16 MILANO MI 20129

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è: **B0D7F4E9FE**;

Ritenuto di procedere all'impegno della prestazione professionale dell'Avv. Francesco Vetrò per le ragioni già espresse;

Visto il vigente Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile di Settore dell'incaricato per la posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte

- **DI AFFIDARE** all'Avv. Francesco Vetrò, con studio in Roma alla Via Bellotti Bon 10, VTR FNC 68E27 F537X, pec: francesco.vetro@pec.it, l'incarico come legale difensore dell'Ente per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito dei ricorsi de quo, di idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
- **DI PRENDERE ATTO** che la Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 – Lotto 1D/5 – P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., Sig. Giovanni Amendola, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in S.G. di Roma contro il Comune di Arnesano per la riforma e/o l'annullamento previa sospensione dell'esecutività e concessione di opportune misure cautelari della sentenza n.1212 del 31.10.2023, non notificata, resa dal TAR per la Puglia, Sede di Lecce, di rigetto del ricorso n. 1197/2022 proposto per l'annullamento della nota del Comune di Arnesano prot. n. 8080 del 26.8.2022 ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e microimpianti wifi" (ex art. 87- Ora 44 - D.Lgs. n. 259/2003), su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.IIa 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi" e per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza e sulla SCIA presentate dalla Sitower in data 28.4.2022;
- **DI IMPEGNARE** la somma di **€ 4.000,00**, comprensiva di Iva e Cap. e di eventuali ulteriori spese rinvenienti dal giudizio in oggetto, da imputare sul Capitolo 60 "Prestazioni di servizi per la segreteria" del redigendo Bilancio Comunale 2024;
- **DI DARE, ALTRESÌ**, atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lvo n. 165/2001, né situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;
- **DI COMUNICARE** copia del presente atto al professionista incaricato;
- **DI DARE ATTO** che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B0D7F4E9FE**;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

N.	Anno	Cap.	Articolo	T.	F.	S.	I.	Descrizione	Importo	N. Imp.	N. Subimp.
1	2024	60						onferimento incarico legale per la difesa degli interessi del Comune di Arnesano	4000,00	239	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 335 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 19/03/2024 al 03/04/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela